

ORDINANZA CONGIUNTA

n. 01/2022 del 20.06.2022

**Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DESTINATE AL
TRANSITO ED ALLA SOSTA TEMPORANEA DI MEZZI PESANTI IN LOCALITA'
"STAGNONI", PORTO MERCANTILE DELLA SPEZIA**

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva ed il Comandante del Porto della Spezia, Alessandro Ducci,

Premesso:

- che il decreto legislativo del 4 Agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 Gennaio 1994 n. 84 ha istituito quindici Autorità di Sistema Portuale tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale costituita dai Porti di La Spezia e Marina di Carrara.

Visto:

- che il Decreto n. 602 sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in data 29 dicembre 2020 attribuisce al Presidente, a decorrere dalla stessa data, i poteri e le attribuzioni indicati all'articolo 8, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;
- l'art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni, che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza

rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;

- l'articolo 8, comma 3 lettera r) della Legge n. 84/94, così come modificato dall'articolo 10 del D.Lgs n. 169/2016, per il quale il Presidente esercita ogni competenza che non sia attribuita dalla legge agli altri organi dell'Autorità di Sistema Portuale;
- l'art. 8 comma 3 lettera m) della Legge suindicata, relativo all'amministrazione, da parte del Presidente dell'AdSP, dei beni demaniali marittimi compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'AdSP;
- l'art. 59 comma 10 del Regolamento per l'esecuzione del C.D.N. secondo cui il capo del circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell' albo dell'ufficio in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione;
- il D.M. 06.04.94 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nel quale risulta che la circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Porto della Spezia, è compresa nella parte di golfo all'interno della congiungente da Punta Calandrello a levante, diga foranea e Punta Varignano a ponente;

Considerato:

- che a far data dal 01.01.1995, giusto verbale sottoscritto in data 30.12.1994, la locale Autorità Marittima ha consegnato all'Organizzazione Portuale della Spezia i beni e le aree demaniali marittimi compresi nella circoscrizione di cui innanzi ed essi sono stati accettati dall'allora Commissario nella funzione di Organo competente;
- che con verbale di consegna di aree demaniali marittime, di opere portuali e degli antistanti specchi acquei, la Capitaneria di Porto della Spezia, a far data dal 1° luglio 2000, ha consegnato al Presidente dell'Autorità Portuale della Spezia le opere portuali e gli spazi acquei non ancora consegnati, diga foranea compresa e pertinenze ad essa annesse;
- che in data 1.3.2001 è stata sottoscritta una Convenzione tra il concedente ANAS, SALT e l'Autorità Portuale di La Spezia, al fine di regolare la costruzione, la gestione, l'uso, il mantenimento e l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici, delle opere d'arte, delle strade, dei piazzali, delle strutture, degli impianti e delle

attrezzature costituenti il complesso denominato *“Nuova Barriera Doganale per il porto della Spezia nello svincolo di Stagnoni”*;

- che con Decreto Interdirettoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 26130 del 20.10.2020 le aree antistanti il varco doganale degli Stagnoni, nel Comune della Spezia, sono state trasferite al demanio pubblico dello Stato – Ramo Marina Mercantile;
- che dette aree sono pertinentziali al porto mercantile della Spezia e che il loro utilizzo deve essere regolamentato al fine di consentirne la massima fruibilità, in sicurezza, a tutti coloro che debbano avervi accesso o che debbano transitarvi;
- l'Ordinanza n.12/2011 del Presidente dell'Autorità Portuale della Spezia relativa alla regolamentazione dell'accesso in porto;
- l'Ordinanza dell'Autorità Portuale n.20/2014 in data 22/03/2014 relativa alla regolamentazione della viabilità in uscita porto attraverso il varco portuale degli Stagnoni;
- l'Ordinanza dell'Autorità Portuale n.106/2015 in data 22/10/2015 relativa alla regolamentazione della viabilità in uscita porto, dal terminal Ravano al varco portuale degli Stagnoni;
- il foglio n. 36465 RU del 19/10/2015 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli recante disposizioni di servizio per l'autorizzazione al transito di mezzi attraverso il varco Ravano;
- il foglio n.10044 RU del 05/03/2020 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli recante nuove disposizioni di servizio per l'autorizzazione al transito di mezzi attraverso il varco Ravano;

Richiamato:

- le norme contenute negli emendamenti all'annesso alla Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS, Cap. XI-2) e le misure speciali per migliorare la sicurezza marittima contenute nel Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e dei porti (ISPS code) adottato dalla Conferenza Diplomatica sulla Sicurezza Marittima il 13 dicembre 2002 ed entrato in vigore il 1 luglio 2004;
- le norme europee contenute nel regolamento CE n. 725/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, approvato il 31 marzo 2004 dal Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea;
- le norme nazionali contenute nel D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 203 in attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti;

- l'art. 1174, comma 2, codice della navigazione;
- quanto riportato nel Piano di Sicurezza Portuale, adottato dalla Conferenza dei Servizi per la Sicurezza Portuale in data 4 settembre 2019 ed approvato dalla Prefettura della Spezia in data 1 ottobre 2019;
- quanto deliberato dal Comitato per la Sicurezza Portuale in data 11 febbraio 2020;

Preso atto:

- che il deliberato del Comitato di Sicurezza Portuale sopra richiamato coinvolge anche aree di pubblico demanio marittimo rientranti nella circoscrizione territoriale di questo Ente;
- che lo stesso Comitato rinvia alla emissione di "specifica ordinanza" che modifichi le norme di regolamentazione della viabilità in direzione uscita porto, attraverso il varco portuale degli Stagnoni;
- che il porto mercantile della Spezia risulta interessato da flussi di traffico pesante in costante crescita e che ciò richiede l'adozione di misure volte all'ottimizzazione delle procedure di accesso dei mezzi e al miglioramento della fruibilità degli spazi di pre-varco, al fine di limitare ogni possibile disservizio all'autotrasporto e, più in generale, di evitare possibili incolonnamenti di mezzi pesanti lungo la viabilità autostradale limitrofa;
- dell'Ordinanza n.52/2021 recante misure urgenti e sperimentali per migliorare l'accesso dei mezzi pesanti nel porto mercantile della Spezia;
- delle Ordinanze n.4/2022 e n.14/2022 che introducono limiti sulla gestione di CTR vuoti in porto;
- che tali Ordinanze avevano carattere di "temporaneità" e di "sperimentalità" per consentire agli uffici di AdSP di poterne monitorare l'efficacia per alcuni mesi;

ORDINANO

Art. 1

Accesso, sosta e/o transito nelle aree antistanti il varco doganale degli Stagnoni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, l'accesso alle aree comprese tra l'uscita dal raccordo autostradale A15 Santo Stefano di Magra – La Spezia e il varco doganale degli Stagnoni, nel Comune della Spezia (evidenziate in giallo nella planimetria allegata), è consentito esclusivamente a personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale o da questa specificatamente autorizzato, della Capitaneria di Porto, della Guardia di

Finanza, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della Sanità Marittima, ai Vigili del Fuoco e agli Enti od Organizzazioni che effettuano interventi d'emergenza (ASL, Croce Rossa, Croce Verde, ecc.), al personale delle Agenzie Marittime e agli Spedizionieri, nonché a personale dei Terminal portuali e, più in generale, a coloro che, per ragioni di lavoro, abbiano necessità di accedere alle aree del porto mercantile della Spezia.

2. Gli stalli di dimensioni 18x3,5 metri, dislocati lungo la viabilità interna ai piazzali, sono riservati alla sosta dei mezzi pesanti in attesa di espletamento delle pratiche doganali: il tempo massimo consentito per detta sosta non può superare le due ore dall'arrivo. Per tale ragione è obbligatorio esporre il disco orario sul mezzo in sosta, con indicazione dell'orario di arrivo. La mancata esposizione del disco orario, ovvero l'indicazione di un orario non veritiero, determinerà l'applicazione delle sanzioni previste all'Art.10 della presente Ordinanza. La sosta prolungata oltre il periodo consentito (oltre le due ore) comporterà l'elevazione della sanzione prevista all'Art. 10 della presente Ordinanza.

3. Le autovetture del personale impiegato presso l'Agenzia delle Dogane possono sostare negli stalli a queste dedicati all'interno delle aree riservate all'Agenzia, poste a sinistra del varco "security". Le autovetture di personale delle Agenzie Marittime, degli Spedizionieri, di Contrepair Srl, di Sistema Porto Srl e di La Spezia Port Service Srl possono sostare nelle apposite aree poste a destra del varco. Ulteriori stalli per autovetture sono dislocati in prossimità del varco security: detti stalli sono riservati agli Operatori di varco, ad autovetture di servizio della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto e dell'AdSP del Mar Ligure Orientale. Autovetture in sosta in altre aree dei piazzali a cui la presente Ordinanza si riferisce sono da considerarsi in divieto di sosta e di fermata e saranno oggetto delle sanzioni previste dall'Art. 10 della presente.

4. Il transito lungo la viabilità interna al piazzale Stagnoni è, inoltre, consentito a tutti i mezzi che abbiano necessità di raggiungere la stazione di distribuzione carburanti posta in prossimità della bretella di uscita dai piazzali.

Art. 2

Accesso, sosta e/o transito nelle aree del porto mercantile, tra varco doganale degli Stagnoni e varchi di accesso ai Terminal portuali

1. L'accesso ed il transito lungo la viabilità di collegamento tra il varco doganale degli Stagnoni ed i varchi di accesso ai terminal del porto mercantile della Spezia (così come meglio



evidenziata in colore verde nella planimetria allegata) è riservata a coloro che siano in possesso di badge, o barcode, di riconoscimento, o altro titolo autorizzativo in corso di validità, rilasciati secondo le disposizioni all'uopo emanate dall'AdSP del Mar Ligure Orientale.

2. Lungo la viabilità sopra indicata, con particolare riferimento ai tratti in galleria, è sempre vietata la sosta, fatti salvi eventuali spazi alla stessa dedicati e opportunamente segnalati. È consentita la fermata per motivi di necessità, o di forza maggiore, per il tempo strettamente necessario a consentire la risoluzione delle problematiche che hanno determinato la necessità di fermata.

3. L'accesso a dette aree senza il badge personale di riconoscimento, ovvero senza il barcode rilasciato dagli Uffici di varco, oppure di altro titolo autorizzativo specifico in corso di validità rilasciato dagli Enti competenti, determinerà l'elevazione della sanzione prevista dall'Art. 10 della presente Ordinanza, oltre alle sanzioni già previste per la violazione delle norme di security portuale. La sosta di automezzi lungo le tratte stradali sopra menzionate determinerà l'elevazione delle sanzioni previste per divieto di sosta e di fermata di cui all'Art. 10 della presente Ordinanza.

Art. 3

Accesso, sosta e/o transito nelle aree del Truck Village

1. Nelle aree del *Truck Village* evidenziate in colore azzurro nella planimetria allegata alla presente Ordinanza potranno essere autorizzati il transito e la sosta di mezzi pesanti anche in caso di esaurimento di stalli disponibili nei piazzali antistanti il varco doganale degli Stagnoni. In questo caso l'accesso a dette aree potrà essere autorizzato dal personale di vigilanza operante presso il varco security o da personale dell'AdSP del Mar Ligure Orientale, ovvero da personale delle Forze di Polizia o della Capitaneria di Porto che dovessero ravvisarne la necessità.

2. La sosta negli stalli riservati ai mezzi pesanti potrà, dunque, essere consentita anche per l'espletamento delle pratiche doganali e, in tutti i casi, non potrà superare le due ore dal momento dell'arrivo. Per consentire al personale deputato ai controlli l'espletamento delle proprie funzioni, l'Autotrasportatore dovrà esibire il disco orario con indicazione dell'ora di arrivo al proprio stallo di sosta.

3. La mancata esposizione del disco orario, ovvero l'indicazione di un orario non veritiero, determinerà l'applicazione della sanzione prevista all'Art. 10 della presente Ordinanza. La sosta prolungata oltre il periodo consentito (oltre le due ore) comporterà l'elevazione delle sanzioni previste all'Art. 10 della presente Ordinanza. Il parcheggio di mezzi pesanti o di autovetture al di fuori degli stalli all'uopo dedicati, è sanzionato secondo le disposizioni contenute nell'Art. 10 della presente Ordinanza per Divieto di Sosta e di Fermata.

4. È consentita la sosta di autovetture in zone non interferenti con la viabilità interna del piazzale ed all'esterno degli stalli dedicati ai mezzi pesanti, se identificabili con specifica autorizzazione rilasciata dall'AdSP del Mar Ligure Orientale esposta sul cruscotto della vettura. L'Ufficio Safety dell'AdSP MLOR rilascerà detta autorizzazione previa richiesta degli Utenti interessati contenente le motivazioni della richiesta, nome e cognome del proprietario dell'autovettura, Ragione Sociale della Società di appartenenza e targa del veicolo. Il permesso avrà durata massima di sei mesi dalla data di emissione.

Art. 4

Viabilità d'uscita dal porto mercantile, nei tratti compresi tra le aree operative del porto e il varco doganale degli Stagnoni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il transito in direzione uscita porto attraverso il varco degli Stagnoni è consentito esclusivamente ai mezzi di trasporto merci e/o ai pullman turistici regolarmente autorizzati, nonché ai soli automezzi di servizio delle Autorità/Enti a vario titolo operanti in porto (AdSP del Mar Ligure Orientale, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia di Frontiera, Carabinieri, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Sanità Marittima, ecc.). In particolare:

- le corsie interne al piazzale comprese tra gli edifici B e C del varco Stagnoni sono riservate al transito di mezzi di trasporto con merci destinate all'import ovvero con contenitori vuoti; la 6° corsia, adiacente il fabbricato B, è riservata al transito dei mezzi privati dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane;
- la corsia di destra, adiacente il fabbricato C in uso alla Guardia di Finanza, è riservata al transito dei mezzi di trasporto "vuoti", ai pullman turistici autorizzati e agli automezzi di servizio delle Autorità/Enti operanti in porto, nonché ai soli mezzi con CTR "pieni" diretti al CUS di Santo Stefano di Magra per l'eventuale controllo delle merci a cura delle Autorità preposte.

2. A partire dalla stessa data, il transito in uscita dal varco Stagnoni dei mezzi privati, fatti salvi quelli espressamente autorizzati, si intende, dunque, vietato: l'uscita dal porto dei mezzi privati potrà avvenire unicamente attraverso il varco del Canaletto e, laddove autorizzati in base ad Ordinanze e Circolari già citate, attraverso il varco Ravano.

Art. 5

Ulteriori disposizioni per un'ordinata circolazione stradale

1. La velocità massima consentita nei piazzali antistanti il varco Stagnoni, al Truck Village e lungo la viabilità interna al Porto della Spezia è di 30 Km/h. L'eventuale superamento di tale limite sarà sanzionato secondo quanto previsto dall'Art.10 della presente Ordinanza. Riduzioni ulteriori della velocità potranno essere disposti in caso di sconnessioni, parziali allagamenti, ammaloramenti del manto d'usura ed ogni altra circostanza che possa pregiudicare la sicurezza della circolazione.

2. Nelle aree demaniali marittime del Porto della Spezia le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo.

Art.6

Ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza sul lavoro

1. A tutela della sicurezza e della salute di tutti coloro che abbiano necessità di accedere ai piazzali sopra indicati, è fatto divieto ai Conducenti di scendere dal veicolo e circolare nei piazzali e lungo la viabilità portuale senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al fine di garantire la salute e la sicurezza di coloro che debbano operare nei piazzali e lungo la viabilità comuni del porto mercantile della Spezia. Per lo stesso fine sono, in particolare, vietati e dunque oggetto di sanzione amministrativa, l'accesso alle aree portuali senza badge o altro titolo autorizzativo in corso di validità (oltre ad eventuali sanzioni già previste per la violazione delle norme di security portuale), la circolazione pedonale senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità e ogni altra violazione di norma posta a tutela e garanzia dell'ordine e della sicurezza delle operazioni portuali.

Art.7

Finalità delle norme

1. Nelle aree demaniali marittime alle quali la presente Ordinanza si riferisce e, più in generale, lungo le strade di accesso e uscita dal porto mercantile della Spezia (viabilità esterna ad aree in concessione), destinate principalmente a funzioni di circolazione stradale, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente, si applica il Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.).
2. le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente ordinanza sono dettate al fine di disciplinare la circolazione nell'ambito del demanio marittimo di competenza dell'AdSP, anche ai fini del miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro; in particolare:
 - Divieto di sosta senza indicazione dell'orario di arrivo;
 - Divieto sosta eccedente le due ore consentite;
 - Divieto di sosta e di fermata all'esterno degli appositi stalli;
 - Divieto di circolazione pedonale senza indossare dispositivi ad alta visibilità;
 - Divieto dell'uso dei dispositivi di segnalazione acustica;
 - Divieto di superamento del limite di velocità di 30 Km/h.

Art. 8

Consegna di CTR vuoti nelle aree del porto mercantile della Spezia

- a. La consegna dei CTR vuoti avverrà preferibilmente in aree esterne al porto, secondo le modalità organizzative definite dai Gestori dei Terminal portuali e delle strutture di deposito extra portuali.
- b. Il coordinamento con le Società operanti presso le strutture retroportuali di Santo Stefano di Magra, ovvero presso altre strutture interportuali *inland* nonché presso il varco portuale degli Stagnoni, dovrà consentire alle stesse l'adozione di opportuni accorgimenti organizzativi volti a evitare fenomeni di accodamento mezzi pesanti lungo i raccordi autostradali, ciò anche attraverso l'eventuale ampliamento del proprio orario di apertura in stretto coordinamento con i Terminal del porto.
- c. Nelle procedure di consegna di CTR vuoti nel porto mercantile della Spezia dovranno essere applicate le linee di indirizzo contenute nell'Accordo volontario tra le Parti (ex art.5 D.Lgs n.286/2005), sottoscritto tra le Associazioni di categoria dell'Autotrasporto e

Assarmatori, Assologistica, Confitarma e Federagenti in data 3 giugno 2021, con decorrenza 1° luglio 2021, presso il Comitato Nazionale Trasporto Contenitori.

Art. 9

Misure correttive – Procedura di snellimento

1. Nei casi in cui gli stalli di sosta presso il piazzale degli Stagnoni risultino interamente occupati e non vi siano ulteriori possibilità di assorbimento del traffico, l'AdSP attuerà la misura correttiva consistente nel consentire il transito e la sosta dei mezzi pesanti dapprima nel Truck Village, come indicato all'Articolo 3, poi lungo il tratto stradale di collegamento fra il Truck Village e il gate dei terminalisti, e infine in eventuali altre aree, con funzioni di buffer, che l'AdSP abbia individuato e predisposto nel periodo di validità della presente ordinanza.
2. Al fine di scongiurare fenomeni di accodamento mezzi lungo il tratto del raccordo autostradale A15, Santo Stefano di Magra – La Spezia, qualora, nonostante le misure correttive poste in atto dall'AdSP, permangano problematiche di deflusso dei mezzi pesanti dalle aree di sosta degli Stagnoni, i Terminalisti sono tenuti ad attivare, anche su richiesta del personale addetto di AdSP, una procedura di snellimento consistente nel consentire l'accesso al terminal della quota parte di mezzi pesanti in eccesso, nello stoccaggio temporaneo dei contenitori trasportati in aree appositamente individuate all'interno del terminal, da effettuarsi nel rispetto delle misure di sicurezza e di operatività dello stesso, e nella successiva e definitiva gestione dei contenitori.
3. Il personale ispettivo dell'AdSP potrà effettuare ogni verifica necessaria ad accertare eventuali violazioni della presente Ordinanza, anche attraverso la richiesta di dati dettagliati sui flussi di pratiche espletate presso gli uffici di Sistema Porto, o di altre Società operanti presso il varco degli Stagnoni, ovvero sui flussi di mezzi in ingresso e uscita dal porto ai vari Terminal concessionari. Sia le Società operanti ai varchi che le Società ex artt. 16, 17 e 18 operanti in porto sono tenute a rilasciare dette informazioni al personale AdSP che ne farà richiesta.
4. Il regime sanzionatorio da applicarsi per eventuali inottemperanze alle disposizioni contenute agli Artt. 8 e 9 della presente Ordinanza, sia in relazione al mancato rispetto dei CTR vuoti gestiti da ciascun Terminal, sia relative alla mancata comunicazione dei dati sui flussi ovvero alla inidonea applicazione delle misure di snellimento, è quello previsto dall'Art.10, comma 1, della presente.

Art. 10

Regime applicativo e sanzionatorio

1. Salve le fattispecie in cui è applicabile il Codice della Strada ai sensi dell'art. 7 comma 1, del presente atto, ogni violazione di quanto previsto dalla presente Ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art.1174, comma 2, del Codice della Navigazione, con sanzione amministrativa da € 51,00 ed € 309,00.
2. L'elevazione di 3 (tre) o più sanzioni a carico dello stesso Operatore, determinerà la sospensione del badge di accesso in porto per due mesi; analoga sospensione sarà addebitata in caso di mancato pagamento delle sanzioni irrogate entro i termini di legge.
3. All'interno del porto mercantile e nelle aree alle quali la presente Ordinanza si riferisce la sosta di mezzi pesanti o di autovetture al di fuori degli appositi stalli all'uopo realizzati, oltre che le sanzioni amministrative previste dalla presente Ordinanza, comporterà la rimozione coatta del mezzo con addebito delle spese a carico del Proprietario. Si procederà inoltre a rimozione coatta dei veicoli in sosta per un tempo eccedente le 24 ore, costituendo gli stessi intralcio allo svolgimento delle attività portuali.
4. Gli obblighi imposti dalla presente Ordinanza potranno essere fatti osservare da personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto. Il Servizio Viabilità dell'AdSP del Mar Ligure Orientale potrà effettuare controlli e verifiche secondo quanto previsto dalla presente Ordinanza, segnalare ogni trasgressione che dovesse essere accertata alle forze di Polizia sopra menzionate, nonché produrre la documentazione necessaria all'elevazione delle sanzioni previste dal presente articolo.
5. Il Servizio Viabilità dell'AdSP inoltre, laddove venissero rilevati reiterati comportamenti contrari alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, ovvero a norme di safety e/o security, da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano necessità di utilizzare i piazzali e la viabilità portuale cui la presente Ordinanza si riferisce, potrà predisporre ogni atto necessario per consentire la sospensione, o l'annullamento, del permesso d'accesso alle aree del porto delle Spezia in coordinamento con l'Ufficio Security.
6. Le sanzioni di cui all'art.1174 Cod.Nav. seguono il regime di cui alla L 689/1981.



Art. 11

Disposizioni finali

Allo scopo di migliorare il coordinamento dell'operatività dei Terminal portuali con quella retroportuale e per volontaria adesione da parte della Società Contrepaire Srl, le aree operative della stessa Società, site in S. Stefano di Magra, apriranno al traffico a partire dalle ore 06:30 del mattino.

Si intendono abrogati i provvedimenti in contrasto con le disposizioni citate nella presente ordinanza.

La planimetria allegata è parte integrante della presente ordinanza.

Per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

Il Presidente

Dott. Mario SOMMARIVA

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Per la Capitaneria di porto della Spezia

Il Comandante

C.V. (CP) Alessandro DUCCI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.